

Legge regionale 04 gennaio 1995 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.

Art. 8

Criteri generali per la determinazione delle sommegarantite con fidejussione regionale

1. Le fidejussioni rilasciate dall'Amministrazione regionale debbono contenere l'esatta determinazione degli importi massimi garantiti per capitale, interessi ed oneri accessori.